



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici CHIAROMONTE, AMATI, CARLONI e PORETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 2008

Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali

ONOREVOLI SENATORI. – La modifica, avvenuta con la legge 22 novembre 1993, n. 473, dell'articolo 727 del codice penale ha sicuramente rappresentato un passo in avanti di grande significato per l'affermazione della tutela dei diritti degli animali nel nostro ordinamento. Attraverso l'attuale formulazione di tale articolo è stato possibile avviare numerosi procedimenti contro coloro che maltrattano gli animali e molte sentenze hanno sanzionato comportamenti illegittimi e disumani.

Non ci si può nascondere, tuttavia, la necessità di giungere ad una nuova modifica per rendere più articolata e prescrittiva la portata di detto articolo. In tal modo si potranno meglio tutelare i diritti degli animali e colpire quei comportamenti che sempre più ripugnano alla coscienza civile di tanti cittadini del nostro Paese.

Con il presente disegno di legge si intende correggere ulteriormente la normativa vigente, estendendone la portata.

Nel merito, l'articolo 1 prevede l'applicazione della pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa da 5.000 a 30.000 euro anche a chi partecipa, a qualsiasi titolo, ai combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali.

Con l'articolo 2 si estende la previsione della confisca dell'animale anche ai casi di

abbandono di animali, previsti dall'articolo 727 del codice penale.

Con l'articolo 3 si prevede la riduzione della pena sancita per uccisione e maltrattamento di animali, spettacoli non autorizzati e combattimento tra animali solo qualora siano commessi per colpa.

L'articolo 4 abroga la locuzione «e produttive di gravi sofferenze» dall'articolo 727 del codice penale laddove la versione attuale dell'articolo sembra prevedere l'applicazione delle sanzioni a coloro che detengono gli animali in condizioni incompatibili con la loro natura, solo nel caso in cui producano sofferenze manifeste e gravi. Viceversa, è facilmente intuibile che già il fatto di vivere in condizioni incompatibili con la propria natura sia di per sé lesivo.

L'articolo 5 dispone l'abrogazione degli articoli 19-ter e 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, introdotti dall'articolo 3, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189.

L'articolo 6, infine, prevede che la vigilanza affidata alle guardie giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute per la protezione dal maltrattamento degli animali non si applichi al solo caso degli animali d'affezione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 544-*quinquies*, secondo comma, del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa pena si applica anche a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni che comportino sevizie o strazio per gli animali».

Art. 2.

1. All'articolo 544-*sexies* del codice penale, le parole: «e 544-*quinquies*» sono sostituite dalle seguenti: «, 544-*quinquies* e 727».

Art. 3.

1. Nel titolo IX-*bis* del libro II del codice penale, dopo l'articolo 544-*sexies* è aggiunto il seguente:

«Art. 544-*septies*. - (*Circostanza attenuante*). - Le pene stabilite agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies* sono ridotte della metà se i fatti da essi previsti avvengono per colpa».

Art. 4.

1. All'articolo 727, secondo comma, del codice penale, le parole: «, e produttive di gravi sofferenze» sono soppresse.

Art. 5.

1. Gli articoli 19-*ter* e 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del

codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, sono abrogati.

Art. 6.

1. All'articolo 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 189, le parole: «con riguardo agli animali di affezione,» sono soppresse.